

# COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa



H

N. 14 del Reg.

Data della deliberazione

09-11-2013

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN FUNZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo TARSU e delle tariffe già in essere per l'anno 2012

L'anno duemila TREDDICI il giorno VENEDIGIO del mese di NOVEMBRE alle ore 17.00 e segg., nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Augusta con D.P.R. del 07/03/2013 composta dai

sigg.ri:

	Presenti	Assenti
1	Dott.ssa Maria Carmela Librizzi - Prefetto	P
2	Dott.ssa Maria Rita Coccia - Viceprefetto	P
3	Dott. Francesco Puglisi - Dir. Area I - II Fascia	P

DELIBERA

di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge  
 dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

SETTORE PROPONENTE III Settore Economico Finanziario

REGISTRO PROPOSTE DEL

09

SETTORE N. III

DEL 26/11/2013

**OGGETTO:**

Prelievo fiscale ai fini della copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani - Conferma per l'esercizio 2013 del sistema di prelievo TARSU e delle tariffe già in essere per l'anno 2012

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Premesso**

che l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha istituito il tributo TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

che l'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 ha stabilito che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo potevano essere stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

che, in virtù del citato art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni avevano facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomparsi ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

che ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 10, comma 2, lett. c) del D.L. 8/04/2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 la maggiorazione standard di cui all'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari a 0,30 euro per metro quadrato e riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

che i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard riservata allo Stato.

**Rilevato:**

che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata attribuita ai Comuni, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, la facoltà di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012;

che, in ragione di quanto previsto dal sopraindicato articolo 5, nel caso in cui il Comune eserciti la facoltà prevista da tale articolo, può mantenere per la annualità 2013 il regime di prelievo tributario derivante dalla applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani prevista e disciplinata dal Decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 507, quale regime di prelievo già in essere nel precedente esercizio finanziario;

**Dare atto che:**

- resta in vigore ed è ancora applicabile per l'anno 2013 l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

- versamento della suddetta maggioranza di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 10) Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 11) Dichiarare la immediata esecutività del presente atto data l'urgenza di approvazione del bilancio di previsione 2013.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 (Dott. Francesco Lombardi)

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: *positivo*

Augusta, li 26 NOV 2013

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 (Dott. Francesco Lombardi)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: *positivo*

Augusta, li 26 NOV 2013

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
 (Dott. Francesco Lombardi)

- è fatta comunque salva la maggioranza prevista dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, lett. c) del D.L. 8/04/2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64;

- la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

- in ogni caso deve essere garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

#### Dare atto, altresì:

**che** ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 08 aprile 2010 n. 9, modificata dalla legge regionale 09 gennaio 2013 n. 3, i comuni provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

**che** ai fini della determinazione del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, il Comune non applicherà la deduzione prevista dall'articolo 61 del Decreto legislativo n. 507/1993, in quanto non prevista dal Regolamento Comunale;

**che**, in ogni caso, il Comune non intende avvalersi della facoltà derivante dal combinato disposto delle norme di cui all'articolo 31, comma 23, della Legge n. 448/1998, e all'articolo 1, comma 7 del Decreto legislativo n. 392/2000, in virtù delle quali "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla legge 1995 n. 549, sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani;

**che** per l'anno 2013 i costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, riportati nella sottostante Tabella A, sono stati determinati in base ai dati in possesso dei competenti settori comunali;

TABELLA "A"

COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (iva inclusa)	
PERSONALE COMUNALE	44.914,00
COSTO DISCARICA	2.100.000,00
COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	5.600.000,00
COSTO MANUTENZIONE DELLA DISCARICA	120.000,00
COSTO PAGAMENTO INTERESSI MUTUO	35.086,00
COSTO PER LA RISCOSSIONE T.A.R.S.U.	488.000,00
TEFA	400.000,00
COSTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE UFFICIO ECOLOGIA	6.000,00
<b>TOTALI COSTI (iva inclusa)</b>	<b>8.794.000,00</b>

**Atteso che** ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è possibile deliberare le tariffe entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno riferimento;

#### Considerato:

**che** l'articolo 8, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**che** il provvedimento di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 va adottato entro il predetto termine;

**che** il Comune di Augusta non ha adottato alcun provvedimento ai fini della istituzione e della disciplina del tributo rifiuti e servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

che il Comune di Augusta non ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 10, comma 2, lett. a) del D.L. 8/04/2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64, declinando la possibilità di addebitare ai contribuenti importi a titolo di acconto TARS finalizzati alla copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

**Posto che** l'attuazione dei criteri previsti per l'applicazione del tributo TARS sarebbero vigenti solo per la corrente annualità 2013, che volge ormai a termine, e che l'applicazione degli stessi porterebbe ad uno disequilibrio del piano tariffario e ad un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti;

### PROPONE DI DELIBERARE,

- 1) Confermare l'applicazione della TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, già in vigore nell'anno 2012, quale sistema di prelievo tributario a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- 2) Confermare, ai fini della disciplina del suddetto regime di prelievo, la vigenza del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 01/10/1997, con le relative successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in contrasto con le determinazioni assunte con la presente deliberazione;
- 3) Confermare la applicazione agli importi TARSU per l'anno 2013 dell'Addizionale ex Eca per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
- 4) Confermare per l'anno 2013 le tariffe TARSU già in essere nell'esercizio 2012 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 31/10/2012 riportate nel prospetto in Allegato 1 accluso al presente atto in quanto idonee ad assicurare la copertura integrale del costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui alla sottostante Tabella A;

TABELLA " A "

COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (iva inclusa)	PERSONALE COMUNALE
44.914,00	
COSTO DISCARICA	2.100.000,00
COSTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	5.600.000,00
COSTO MANUTENZIONE DELLA DISCARICA	120.000,00
COSTO PAGAMENTO INTERESSI MUTUO	35.086,00
COSTO PER LA RISCOSSIONE T.A.R.S.U.	488.000,00
TEFA	400.000,00
COSTO RLATIVO ALLA MANUTENZIONE UFFICIO ECOLOGIA	6.000,00
<b>TOTALI COSTI (iva inclusa)</b>	<b>8.794.000,00</b>

- 6) Stabilire, in ossequio a quanto previsto dall'articolo del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARSU di cui al precedente punto 2) che la riscossione della TARSU a fronte dell'esercizio finanziario in corso, avvenga in n. 4 (quattro) rate bimestrali di pari importo, con il seguente scadenziario I rata: scadenza 31/12/2013; II rata: 28/02/2014; III rata: 30/04/2014; IV rata: 30/06/2014;
- 7) Dare atto che la percentuale di copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti è pari alla misura del 100%;
- 8) Dare atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione nei termini e con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative in materia, ed alle ulteriori precisazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze con propria Risoluzione n. 9/DT del 9 settembre 2013;
- 9) Dare mandato alla Pubbliservizi Srl, quale affidatario dei servizi di supporto alla gestione e alla riscossione delle entrate comunali:

- a) di formare sulla base ed in ottemperanza dei contenuti della presente deliberazione, la lista di riscossione TARSU 2013 provvedendo alla successiva predisposizione dei relativi avvisi di pagamento da recapitare ai contribuenti, anche a mezzo posta ordinaria,
- b) di predisporre ed inviare, nei termini utili al relativo pagamento entro le scadenze di legge, gli avvisi di pagamento recanti la quantificazione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadro riservata allo Stato prevista dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e riportanti il bollettino per il

# COMUNE DI AUGUSTA


Settore Gestione  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Ufficio Tributi

Allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 31 OTT 2012

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  
TARIFFE ANNO 2012

CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA E. Mg 2011	TARIFFA E. Mg 2012
I	Abitazioni	2,016	3,1752
II	Uffici	4,176	6,5772
III	Negozi	7,506	11,8220
IV	Alberghi	7,632	12,0204
V	Cinema	3,942	6,2087
VI	Sale Giochi	7,776	12,2472
VII	Artigiani	2,862	4,5077
VIII	Industrie	6,48	10,2060
IX - a	Scuole Superfici Coperte	0,45	0,7088
IX - b	Scuole Superfici Scoperte	0,108	0,1701
X	Rimesse	7,506	11,8220
XI	Campeggi, Distributori Carburante	1,728	2,7216
XII	Aree Scoperte	1,764	2,7783
XIII	Case Coloniche	0,99	1,5593

Il Dirigente del Settore Finanze  
Dr. Francesco Lombardi



Il Commissario Straordinario  
Dr. Amintore La Manna



Allegato I alla Deliberazione  
del Commissario Straordinario  
n. 18 del 31 OTT 2012

La presente proposta di deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Commissario  
Librizzi

Il Commissario  
Cocchia

Il Commissario  
Puglisi

Il Segretario Generale  
Dr. A. D'Arrigo

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune [www.comunediaugusta.it](http://www.comunediaugusta.it), per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..... a norma dell'art. 11 della L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li .....

IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dott. A. D'Arrigo )

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 29-11-2013



UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore

in data .....

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott. A. D'Arrigo )

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. .... pagine.

Si rilascia .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dott. A. D'Arrigo )